

**CONVENZIONE TRA INTERCENT-ER E TPER SPA PER LA SOTTOSCRIZIONE  
DI ABBONAMENTI ANNUALI AGEVOLATI PER I DIPENDENTI DELLA  
REGIONE EMILIA ROMAGNA SEDI DI BOLOGNA E FERRARA, DI ARPA  
SEDI DI BOLOGNA E FERRARA, DI ERGO SEDI DI BOLOGNA E FERRARA,  
ENEA SEDE DI BOLOGNA E CENTRO RICERCHE BRASIMONE, ERVET SEDE  
DI BOLOGNA, LEPIDA SPA, ATERSIR E LA CITTÀ METROPOLITANA DI  
BOLOGNA**

**Tra**

**TPER S.p.A.** Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna (c.f. 03182161202) con sede legale in via Saliceto, 3 - Bologna per la quale interviene nel presente atto la Dott.ssa Giuseppina Gualtieri nata a Moglia (Mantova) il 26 Maggio 1957 in qualità di Presidente e Legale Rappresentante

**E**

**Agenzia regionale Intercent-ER** (c.f. 91252510374) con sede legale in Via dei Mille 21 - Bologna, in persona del Direttore e legale rappresentante Dott.ssa Alessandra Boni nata a Reggio Emilia il 19/08/1958;

Premesso:

- che Intercent-ER ha ricevuto dal Gruppo d'acquisto costituito da Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) di Bologna e di Ferrara, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERGO) di Bologna e di Ferrara, Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) di Bologna e Centro Ricerche Brasimone, Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.a. (ERVET), Lepida S.p.A., ATERSIR e la Città Metropolitana di Bologna, mandato a negoziare in proprio nome l'acquisto di abbonamenti annuali agevolati con TPER;
- che TPER (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna) è la società a totale partecipazione pubblica, che gestisce il servizio di trasporto pubblico nelle Province di Bologna e Ferrara;

- che TPER è azienda certificata UN EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, la cui attività è improntata al miglioramento della qualità dell'ambiente e della sicurezza dei lavoratori, oltre che all'efficacia dei servizi offerti e alla soddisfazione dei passeggeri;
- che nell'ambito di quanto disposto con DM 27/3/1998 del Ministero dell'Ambiente in tema di "Mobilità sostenibile nelle aree urbane", al fine di favorire il trasporto collettivo per la mobilità casa-lavoro e di ridurre in tal modo il tasso di inquinamento ambientale, Intercent-ER e TPER S.p.A. hanno avviato un confronto finalizzato alla promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico ed alla soddisfazione delle esigenze di mobilità sistematica dei dipendenti della Regione Emilia-Romagna, dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) di Bologna e di Ferrara, dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERGO) di Bologna e di Ferrara, dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) di Bologna e Centro Ricerche Brasimone, di ERVET (Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.a.), di Lepida S.p.A., di ATERSIR e della Città Metropolitana di Bologna
- che in seguito a tali contatti si è addivenuti alla decisione di definire la presente Convenzione per la distribuzione di abbonamenti annuali personali ai dipendenti, collaboratori e agli altri aventi titolo in esito a rapporto professionale Regione Emilia-Romagna, dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) di Bologna e di Ferrara, dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERGO) di Bologna e di Ferrara, dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie,

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) di Bologna e Centro Ricerche Brasimone, di ERVET (Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.a.), di Lepida S.p.A., di ATERSIR e della Città Metropolitana di Bologna, attestati con tesserino di riconoscimento recante foto-tessera.

#### **Art. 1**

##### **Richiamo delle premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **Art. 2**

##### **Finalità della convenzione**

La finalità della convenzione è quella di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico (treno e/o bus) per la mobilità collettiva casa-lavoro anche in ambito di quanto previsto dal DM 27/3/98 e successive modificazioni e integrazioni in tema di "mobilità sostenibile" emanato dal Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministri dei Lavori Pubblici, della Sanità e dei Trasporti Navigazione.

#### **Art. 3**

##### **Oggetto della convenzione**

Oggetto della convenzione è l'impegno, per le Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto che aderiranno alla medesima, di promuovere tra i propri dipendenti l'utilizzo del mezzo pubblico urbano ed extraurbano per la mobilità casa-lavoro mediante il rilascio al personale dipendente di abbonamenti annuali personali a tariffa speciale TPER S.p.A per i bacini di Bologna e Ferrara, con decorrenza dal 1 Novembre 2015. Gli abbonamenti per il bacino di Bologna saranno riconosciuti validi sull'intera rete urbana, suburbana ed extraurbana TPER, sui servizi ferroviari TPER (Bologna - Portomaggiore,

Bologna - Vignola), sulle linee TPER del bacino di Bologna di collegamento tra Ferrara e Bologna, sulle linee Autostradali (linea 850 con apposita certificazione rilasciata nel caso in cui vi sia ancora disponibilità di posti). Sono escluse: le linee cosiddette Speciali, quali Aerobus, Gran Turismo (linea 119) ed eventuali altre linee Speciali che venissero istituite successivamente alla firma della convenzione.

Gli abbonamenti per il bacino di Ferrara saranno ritenuti validi sulle linee TPER del bacino di Ferrara previste dal contratto di servizio siglato con AMI Ferrara, e sui servizi ferroviari TPER (Codigoro - Ferrara, Suzzara - Bondeno - Ferrara).

Gli Enti potranno richiedere a TPER, per chi ne farà richiesta, di emettere un unico titolo integrato (il cui valore si ottiene dalla somma dei valori dei due singoli titoli per i bacini di Bologna e Ferrara: 180,00 euro + 180,00 euro = 360,00 euro) valido sia sul bacino di Bologna sia sul bacino di Ferrara.

#### **Art. 4**

##### **Pubblicità delle offerte promozionali e delle facilitazioni agli abbonati**

Le Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto che aderiranno alla Convenzione si impegnano a distribuire ai propri dipendenti ed a far affiggere nelle sedi di lavoro gli avvisi ed il materiale promozionale che TPER S.p.A fornirà al fine di promuovere l'utilizzo del mezzo pubblico.

#### **Art. 5**

##### **Acquisto e pagamento abbonamenti annuali TPER**

La Convenzione prevede l'impegno da parte di TPER S.p.A. di fornire alle Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto un numero complessivo di 3.056 abbonamenti di cui:

- abbonamenti annuali agevolati di TPER bacino di Bologna n. 2.979 (rispettivamente: 2.000 per Regione Emilia Romagna sede di Bologna; 384 per ARPA sede di Bologna; 64 per ERGO sede di Bologna; 110 per ENEA Bologna; 85 per ENEA Brasimone; 43 per ERVET sede di Bologna; 25 per Lepida S.p.A sede di Bologna, 18 per ATERSIR e 250 per la Città Metropolitana di Bologna);
- abbonamenti annuali agevolati TPER per il bacino di Ferrara n. 77 (rispettivamente: 50 per Regione Emilia Romagna sede di Ferrara; 20 per ARPA sede di Ferrara; 7 per ERGO sede di Ferrara).

Le Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto, aderiranno alla presente convenzione e invieranno a TPER S.p.A. l'ordinativo relativo all'acquisto degli abbonamenti per il proprio personale. I titoli TPER sono validi sull'intera rete urbana ed extraurbana gestita da TPER S.p.A. (bacino di Bologna), sui servizi ferroviari (Bologna - Portomaggiore, Bologna - Vignola) con le esclusioni indicate nel precedente Art. 3.

I titoli per il bacino di Ferrara saranno ritenuti validi sulle linee TPER del bacino di Ferrara previste dal contratto di servizio siglato con AMI Ferrara e sui servizi ferroviari TPER (Codigoro - Ferrara, Suzzara - Bondeno - Ferrara).

Gli abbonamenti avranno decorrenza dal giorno 1/11/2015 e scadenza il giorno 31/10/2016, ad un costo unitario di 180,00 euro (IVA Inclusa).

Dopo la firma della Convenzione, TPER emetterà la fattura per i titoli speciali validi nel bacino di Bologna e per i titoli speciali validi nel bacino di Ferrara a totale copertura del numero di titoli ordinati, come specificato sopra.

Ciascuna delle Amministrazioni del Gruppo d'acquisto che aderirà alla presente convenzione si impegna ad effettuare il pagamento, del proprio ordinativo di abbonamenti, a 90 giorni

dalla data di emissione della fattura, come indicato nel successivo art. 16.

In applicazione di quanto previsto dal DM 30.07.2009, per la vendita dei titoli di viaggio l'IVA è assolta alla fonte da TPER S.p.A., sarà rilasciato un documento dove l'imposta non è indicata separatamente dal corrispettivo della prestazione di trasporto, così come previsto dall'articolo 74 nei casi di imposta assolta alla fonte dall'emittente.

## **Art. 6**

### **Modalità di rilascio degli abbonamenti annuali**

Le modalità per il rilascio degli abbonamenti sono le seguenti:

Compilazione on-line del modulo di adesione all'offerta di abbonamento indicando i propri dati personali, allegando le fotografie dei dipendenti per i quali è necessaria l'emissione di una tessera a microchip. Sarà cura delle Amministrazioni validare i dati relativi ai propri dipendenti e trasmetterli a TPER S.p.A. nel rispetto dei tempi necessari a TPER S.p.A. per l'emissione dei documenti di viaggio sopra descritti, ovvero entro il 17/10/2015.

Nel caso in cui non si riescano ad effettuare tutte le procedure necessarie per i rinnovi in tempi utili affinché i dipendenti possano utilizzare l'abbonamento a partire dal 1/11/2015, sarà possibile stabilire un accordo tra Intercent-ER e TPER per prorogare la validità dagli abbonamenti emessi nell'ambito della convenzione 2014/2015 (scadenza al 31/10/2015) fino alla data che verrà concordata.

Al ricevimento delle tessere per i nuovi abbonati la persona dell'ufficio che li assumerà in carico firmerà in duplice copia la ricevuta attestante l'avvenuta regolare consegna sulla quale verrà indicato sia il numero di tessere consegnate sia il numero di abbonamenti rinnovati tramite

ricarica (rinnovo di abbonamenti già emessi su tessera microchip).

In caso di smarrimento, deterioramento o furto è ammesso il rilascio di un abbonamento sostitutivo avente la medesima validità dell'abbonamento annuale originario.

La richiesta deve essere presentata per iscritto presso le biglietterie TPER e deve essere corredata dalla denuncia di smarrimento o furto o della card originale deteriorata.

Per ogni eventualità non espressamente indicata nella presente convenzione valgono le clausole previste dalla Carta dei Servizi TPER.

Sarà possibile per i dipendenti, che non abbiano fatto richiesta, aderire all'iniziativa in un momento successivo e precisamente ogni mese. Entro il 20 (venti) di ogni mese sarà possibile da parte delle Amministrazioni, validare le domande inserite. TPER predisporrà le nuove card e le invierà entro 5 gg. lavorativi al richiedente e provvederà alle ricariche per i rinnovi (i titoli rinnovati saranno utilizzabili dal 1 del mese successivo). Resta invariata la scadenza del titolo (sempre al 31/10/2016). I titoli emessi sulla base della presente convenzione avranno comunque validità dal 1/11/2015 al 31/10/2016. Saranno fornite da TPER alle singole Amministrazioni le indicazioni da trasmettere ai dipendenti riguardanti le modalità per le attivazioni dei rinnovi degli abbonamenti per coloro che erano già abbonati in convenzione lo scorso anno.

## **Art. 7**

### **Eccedenze**

Nel caso in cui si richiedesse a TPER S.p.A. l'emissione di ulteriori abbonamenti annuali agevolati TPER per i propri dipendenti eccedenti i 2.050 per la Regione Emilia Romagna; 404 per ARPA; 71 per ERGO; 110 per ENEA Bologna; 85 per ENEA Brasimone; 43 per ERVET; 25 per LEPIDA S.p.A., 18 per ATERSIR

e 250 per la Città Metropolitana di Bologna, qui pattuiti, le Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto saranno tenute a versare a TPER S.p.A. 180,00 euro per ogni abbonamento rilasciato. E' peraltro inteso che, indipendentemente dal momento della richiesta, la scadenza di tali titoli sarà sempre fissata nel giorno 31/10/2016.

## **Art. 8**

### **Riservatezza**

TPER S.p.A. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

TPER S.p.A. è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza anzidetti.

TPER S.p.A. potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione di TPER S.p.A. stessa a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

TPER S.p.A. si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

## **Art. 9**

### **Trattamento dei dati personali**

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

I trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della presente Convenzione sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto che aderiranno alla presente convenzione, si riservano di provvedere, in conformità a quanto stabilito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, alla designazione di TPER S.p.A. quali Responsabili esterni dei trattamenti di dati personali di cui ciascuna delle predette Amministrazioni risulta Titolare.

### **Art. 10**

#### **Decreto Legislativo n. 231/2001 e Codice Etico**

Con la sottoscrizione della presente convenzione le Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto prendono atto che TPER si è dotata di un modello di organizzazione gestione

e controllo redatto ai sensi e nel rispetto del D.Lgs 231/2001, nonché di un codice etico di comportamento.

Entrambi i documenti sono reperibili e liberamente consultabili sul sito internet di TPER all'indirizzo: [www.tper.it](http://www.tper.it).

Le Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto dichiarano di aver preso visione del modello di organizzazione gestione e controllo nonché del codice etico di TPER e si impegnano a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori le previsioni dei suddetti documenti, manlevando TPER da qualsivoglia perdita economica che dovesse derivare dal mancato rispetto degli stessi, nonché da qualsivoglia ulteriore responsabilità.

#### **Art. 11**

##### **Durata della convenzione**

La Convenzione ha durata annuale fino al 31/10/2016. Due mesi prima della scadenza della convenzione le Parti s'impegnano a prendere in esame la possibilità di giungere a nuovi accordi per agevolazioni sugli abbonamenti dei dipendenti degli Enti in nome e per conto dei quali la convenzione è stata stipulata.

#### **Art. 12**

##### **Trasparenza dei prezzi**

Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiarano che non vi è stata alcuna mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente atto;
- dichiarano altresì di non avere corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e

comunque volte a facilitare la conclusione della presente convenzione.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del punto precedente ovvero le parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi ivi assunti nel periodo di validità del presente Atto lo stesso si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del CC per fatto e per colpa delle Parti medesime.

### **Art. 13**

#### **Conciliazione presso la CCIAA**

Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

### **Art. 14**

#### **Controversie**

Per ogni eventuale controversia relativa alla presente Convenzione le Parti convengono che il Foro competente sarà quello di Bologna.

### **Art. 15**

#### **Domicilio**

Le Parti eleggono rispettivamente domicilio fiscale presso:

- TPER Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna, Via Saliceto 3 - 40128 Bologna
- INTERCENT-ER, Via dei Mille 21 - 40121 Bologna

## **Art. 16**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 sono:

UniCredit IBAN IT 30 P 02008 02515 000101889667

Carisbo IBAN IT 05 G 06385 36740 100000005664.

Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione costituiscono causa di risoluzione della convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente

l'Agenzia, l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.

Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenzia, delle Amministrazioni Contraenti e della Prefettura territorialmente competente.

L' Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Agenzia, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

## **Art. 17**

### **Spese contrattuali**

La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata.

Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli

Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge

Bologna,

TPER S.p.A. Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna

---

INTERCENT-ER

---